

REGOLAMENTO PER L'AMMISSIONE DEI SOCI
E PER I CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
Associazione Culturale GRIFO FESTIVAL PERUGIA

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Denominazione e oggetto

Il presente regolamento disciplina, in attuazione dello Statuto dell'“Associazione Culturale GRIFO FESTIVAL PERUGIA”, le modalità di ammissione dei soci, il contributo di iscrizione e il contributo associativo annuale, nonché le modalità di rinnovo dell'iscrizione.

Il regolamento si applica a tutte le categorie di soci previste dallo Statuto (soci fondatori, soci ordinari ed eventuali altre categorie istituite dall'Assemblea), nel rispetto del principio del carattere aperto dell'Associazione.

Art. 2 – Rinvio allo Statuto e alla legge

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni dello Statuto dell'Associazione e, una volta acquisita la qualifica di Ente del Terzo Settore, le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

In caso di contrasto tra il presente regolamento e lo Statuto, prevalgono le disposizioni statutarie.

2. AMMISSIONE DEI SOCI

Art. 3 – Requisiti di ammissione

Possono essere ammessi come soci tutte le persone fisiche che condividono gli scopi dell'Associazione, ne accettano lo Statuto e i regolamenti interni e si impegnano a collaborare al perseguimento delle finalità sociali.

L'Associazione è a carattere aperto: l'ammissione di nuovi soci non può essere preclusa in modo arbitrario o discriminatorio, nel rispetto dei requisiti previsti dallo Statuto e della normativa vigente.

Art. 4 – Domanda di ammissione

L'ammissione a socio avviene su domanda dell'interessato, indirizzata al Consiglio Direttivo. La domanda può essere presentata:

in forma cartacea, mediante sottoscrizione del modulo predisposto dall'Associazione e consegna presso la sede sociale;

in forma telematica, tramite l'apposita procedura di iscrizione on line messa a disposizione dall'Associazione.

La domanda deve contenere almeno:

le generalità e i dati di contatto del richiedente;

la dichiarazione di aver preso visione e di accettare integralmente lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione;

il consenso al trattamento dei dati personali per fini associativi, secondo la normativa vigente.

In caso di domanda presentata on line, la compilazione e l'invio del modulo elettronico equivalgono, a tutti gli effetti, alla sottoscrizione della domanda, fatti salvi gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa in materia di firma elettronica e protezione dei dati personali.

Art. 5 – Delibera di ammissione e iscrizione nel libro soci

Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione dei soci nel rispetto di criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività svolte dall'Associazione, secondo quanto previsto dallo Statuto e dall'art. 23 del d.lgs. 117/2017.

La delibera di ammissione è annotata senza ritardo nel libro dei soci, tenuto e aggiornato dal Consiglio Direttivo, anche in forma elettronica.

Art. 6 – Comunicazione dell'esito e ricorso all'Assemblea

L'esito della domanda di ammissione è comunicato all'interessato, anche tramite posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda.

In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo comunica per iscritto le ragioni della decisione; l'interessato può chiedere che sull'ammissione si pronunci in via definitiva l'Assemblea dei soci nella prima riunione utile, secondo le modalità previste dallo Statuto.

3. CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Art. 7 – Contributo di iscrizione per i nuovi soci

Al momento della prima ammissione all'Associazione, il nuovo socio è tenuto al versamento di un contributo di iscrizione una tantum pari a euro 10,00 (dieci/00).

Il contributo di iscrizione è dovuto una sola volta, contestualmente alla delibera di ammissione o entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, ed è condizione per il perfezionamento dell'iscrizione nel libro soci.

Art. 8 – Quota associativa annuale

Tutti i soci sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale (contributo associativo annuale), nella misura e nei termini stabiliti dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, ai sensi dello Statuto.

L'ammontare della quota può essere differenziato tra eventuali diverse categorie di soci istituite dall'Assemblea, nel rispetto del principio di eguaglianza tra soci della stessa categoria e della democraticità interna.

La quota associativa non è trasferibile, non è rivalutabile e non è rimborsabile, neppure in caso di recesso, esclusione o scioglimento dell'Associazione, come previsto dallo Statuto.

Art. 9 – Modalità di versamento: sede e on line

Il contributo di iscrizione e la quota associativa annuale possono essere versati:
in contanti, presso la sede dell'Associazione, contro rilascio di apposita ricevuta;
mediante bonifico sul conto corrente intestato all'Associazione;
mediante altri strumenti di pagamento elettronico eventualmente messi a disposizione dal Consiglio Direttivo.

In caso di domanda di ammissione presentata on line, il versamento del contributo di iscrizione sul conto corrente dell'Associazione costituisce parte integrante della procedura di ammissione; la domanda si intende completa solo a seguito dell'effettivo accredito della somma dovuta.

I soci possono effettuare il rinnovo dell'iscrizione anche on line, mediante versamento della quota annuale sul conto corrente dell'Associazione, indicando nella causale il nome e cognome del socio e l'anno di riferimento.

Gli estremi del conto corrente dell'Associazione (intestazione, IBAN, eventuali causali da indicare) sono resi disponibili sul sito internet dell'Associazione e/o nelle comunicazioni informative inviate ai soci.

Art. 10 – Termini di versamento e aggiornamento delle posizioni

I termini per il versamento della quota associativa annuale sono fissati dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo e comunicati ai soci con idonei mezzi (avvisi in sede, sito internet, e-mail o altri strumenti telematici).

Il versamento della quota associativa annuale, effettuato con una delle modalità di cui agli articoli precedenti, è condizione per l'esercizio dei diritti sociali nell'anno di riferimento, ivi compreso il diritto di voto in Assemblea.

Il Consiglio Direttivo cura l'aggiornamento dell'elenco dei soci sulla base dei versamenti effettuati, compresi quelli eseguiti tramite bonifico bancario o altri strumenti elettronici, verificando la corrispondenza tra i pagamenti ricevuti e l'anno di rinnovo indicato.

4. MOROSITÀ E PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

Art. 11 – Morosità nel pagamento della quota associativa

Il mancato versamento della quota associativa annuale entro il termine fissato comporta la morosità del socio.

In caso di morosità, il Consiglio Direttivo invita il socio a regolarizzare la propria posizione entro un ulteriore termine, non inferiore a 30 (trenta) giorni, decorso il quale può disporre la sospensione temporanea dell'esercizio dei diritti sociali fino all'avvenuto pagamento.

Art. 12 – Perdita della qualità di socio per morosità e altre cause

La qualità di socio si perde per mancato versamento della quota associativa annuale entro il termine fissato dall'Assemblea, trascorso un congruo periodo di mora (90 giorni) come previsto dallo Statuto.

La perdita della qualità di socio per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo, con comunicazione scritta all'interessato, che può proporre ricorso all'Assemblea nella prima riunione utile, secondo le modalità previste dallo Statuto.

Restano ferme le ulteriori cause di perdita della qualità di socio previste dallo Statuto (recesso volontario, esclusione per gravi motivi), che sono disciplinate nelle relative disposizioni statutarie.

5. RAPPORTI CON GLI ORGANI SOCIALI E LIBRI ASSOCIATIVI

Art. 13 – Competenze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo

L'Assemblea dei soci, quale organo sovrano dell'Associazione, determina l'ammontare della quota associativa annuale e decide sui ricorsi in materia di ammissione o esclusione dei soci, in conformità allo Statuto.

Il Consiglio Direttivo:

delibera sull'ammissione dei soci e sulla perdita della qualità di socio nei casi previsti;
cura l'aggiornamento del libro dei soci e la corretta tenuta degli altri libri sociali previsti dalla legge;
propone all'Assemblea eventuali modifiche alla misura dei contributi associativi.

Art. 14 – Tenuta del libro dei soci

Nel libro dei soci sono annotati, per ciascun socio: i dati identificativi, la data di ammissione, le eventuali variazioni intervenute e la data di perdita della qualità di socio.

Le informazioni relative al pagamento delle quote associative sono conservate in modo da consentire la verifica della posizione contributiva dei soci, anche ai fini della partecipazione all'Assemblea.

6. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 – Modifiche del regolamento

Il presente regolamento è approvato dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nel rispetto dello Statuto dell'Associazione.

Ogni modifica del regolamento è deliberata dall'Assemblea con le medesime modalità e diviene efficace dal giorno successivo alla sua approvazione, salvo diverso termine indicato nella deliberazione.

Art. 16 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte dell'Assemblea dei soci e si applica a tutte le nuove ammissioni e ai rinnovi successivi a tale data.

Approvato dall'Assemblea dei soci in data 30 giugno 2026

Presidente

Segretario